

FAQ – BANDO AXEL

1) Chi può presentare la domanda? Chi è il “titolare” dell'impianto fotovoltaico?

La domanda di contributo deve essere presentata dall'Ente titolare dell'impianto fotovoltaico (è indicato nel regolamento di esercizio¹) che è anche il soggetto a cui è intestato il punto di connessione (POD) ossia il contratto di fornitura dell'utenza elettrica collegata all'impianto fotovoltaico (edificio pubblico). Il codice POD è sempre riportato sia nel regolamento di esercizio sia nella bolletta di fornitura dell'energia elettrica.

2) Se l'impianto fotovoltaico è intestato a un soggetto diverso da un Ente locale ma è connesso a un edificio pubblico è possibile partecipare?

No. Titolarità dell'impianto fotovoltaico e proprietà dell'edificio pubblico devono appartenere allo stesso soggetto beneficiario del bando, ossia un Ente locale.

3) Cosa si intende per edificio ad uso pubblico di proprietà dell'Ente? Un impianto fotovoltaico integrato a servizio di una piscina comunale è ammissibile?

Il bando AxEL è destinato esclusivamente alla riduzione dei consumi elettrici degli Enti Locali. Ciò significa che l'impianto (FV+accumulo) e l'edificio (i suoi consumi) devono avere lo stesso proprietario, ossia il produttore (titolare dell'impianto FV e quindi intestatario del POD associato) e il consumatore (intestatario della bolletta elettrica riferita ai consumi dell'edificio) devono coincidere.

A titolo di esempio è ammissibile al contributo il Comune che dispone di un impianto fotovoltaico su una scuola primaria che intende installare un sistema di accumulo per aumentare l'autoconsumo dell'energia elettrica a servizio della scuola primaria. Non è invece ammissibile un impianto fotovoltaico a servizio di un edificio pubblico nel quale le utenze elettriche sono riferite ad attività economiche, ad esempio un bar, anche se esercitano in virtù di una concessione comunale.

In merito al caso della piscina comunale, se i consumi elettrici dell'edificio sono e saranno sempre sostenuti dall'ente locale la domanda di partecipazione al bando è ammessa. Se, invece, i consumi si riferiscono a un'attività gestita da un concessionario, anche se l'impianto fotovoltaico e la piscina sono di proprietà comunale, l'intervento non è ammissibile.

Il contributo regionale, nell'ambito della disciplina relativa agli aiuti di Stato, è infatti erogato come “non aiuto” e, pertanto, ai sensi dell'art. 107.1 TFUE, l'intervento deve essere valutato rispetto a questi tre elementi:

- 1) presenza di attività economica all'interno del progetto;
- 2) eventuale distorsione della concorrenza;
- 3) incidenza sugli scambi tra Stati membri.

In particolare, per il primo elemento “Sussistenza di attività economica in un progetto”, la natura pubblica dell'Ente, che ha la proprietà o la gestione dell'attività economica considerata, non è sufficiente ad escludere l'Aiuto di Stato. Occorre verificare se vi sia o meno una gestione organizzata in modo commerciale, che si traduce nello svolgimento di un'attività a carattere economico contendibile sul

¹ Il regolamento di esercizio rappresenta il contratto tra il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico e il gestore della rete elettrica.

mercato. Non è rilevante ai fini della disciplina in tema di Aiuti di Stato l'attività economica **residuale** o ancillare, quantificabile rispetto all'intera attività finanziata. Alcuni esempi specifici:

- un contributo per un edificio pubblico destinato integralmente a un hotel rappresenta il finanziamento ad una attività economica (pertanto soggetta al regime degli Aiuti di Stato e quindi non ammissibile al bando);
- il finanziamento ad un edificio pubblico per un'attività istituzionale pubblica con all'interno, ad esempio, un piccolo punto vendita o un'attività di ristorazione, qualifica l'attività finanziata come non economica, in quanto solo ancillare rispetto alle finalità pubbliche dell'intero finanziamento; non si configura pertanto quale Aiuto di Stato e l'intervento è ammissibile;
- per le infrastrutture ricreative, se date in gestione, occorre determinare l'attività che vi si svolgerà (es. se a titolo gratuito, non è attività economica, quindi ammissibile; se invece messa a reddito con un prezzo di mercato, rileva come attività economica, quindi non ammissibile).

4) Le Unioni di Comuni possono partecipare al bando?

Sì, possono partecipare come richiedenti in questi due casi:

- se il POD è intestato all'Unione dei Comuni e l'edificio cui l'impianto è asservito è di proprietà dell'Unione dei Comuni;
- se il POD è intestato all'Unione dei Comuni ma il proprietario dell'edificio pubblico è il Comune: in tale caso è necessario allegare la convenzione sottoscritta con il Comune per la gestione di quell'impianto fotovoltaico.

5) Se l'Ente ha più impianti fotovoltaici può avere più contributi per i rispettivi sistemi di accumulo? Se sì, occorre presentare più domande?

Sì, se gli impianti fotovoltaici hanno POD differenti l'Ente può presentare più domande, una per ogni singolo POD. Il contributo complessivamente concesso non potrà in ogni caso superare il limite di 200.000,00 euro per Ente beneficiario.

6) È possibile presentare una domanda di contributo per un potenziamento/ampliamento di un impianto fotovoltaico esistente?

No, il bando eroga contributi solo per interventi relativi a nuovi impianti. È possibile, in tal caso, presentare una domanda per un sistema di accumulo connesso a un impianto fotovoltaico che sarà potenziato (tipologia B), ma il costo del potenziamento del fotovoltaico non sarà ammesso al contributo.

7) Il Comune intende installare un sistema di accumulo per l'impianto fotovoltaico della scuola primaria e un nuovo impianto fotovoltaico integrato con sistema di accumulo a servizio della scuola d'infanzia: deve presentare due domande distinte?

Sì, trattandosi di due interventi ammessi dal bando ma per tipologie ammissibili differenti, uno relativo alla tipologia A e l'altro alla tipologia B, che hanno caratteristiche diverse, sono necessarie due domande distinte, che saranno valutate separatamente.

8) Nel caso di un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo a servizio di più edifici pubblici è necessario presentare una domanda per ogni edificio oppure si può presentare una sola domanda?

In tal caso l'ente presenta una sola domanda relativa a tutti gli edifici connessi: il consumo elettrico annuo da indicare nella scheda intervento è la somma dei consumi annui dei singoli edifici allacciati al nuovo impianto fotovoltaico.

9) Qual è l'anno di riferimento per i consumi elettrici da indicare nella scheda dell'intervento da realizzare?

L'anno di riferimento è il 2019, quindi va indicato il totale dei consumi elettrici contabilizzati nel corso del 2019. Nel caso non fossero disponibili, vanno indicati i consumi dei 12 mesi precedenti.

10) L'ente locale intende installare un impianto fotovoltaico con accumulo su un edificio pubblico di recente costruzione: come indicare i consumi elettrici dato che non esiste uno storico?

Non è possibile presentare una domanda di contributo per nuovi edifici, in quanto la finalità del bando è quella di aumentare l'autoconsumo degli edifici pubblici degli enti locali. I nuovi edifici, non avendo registrato alcun consumo, non possono quindi essere ammessi.

11) Il tetto dell'edificio sul quale si intende installare l'impianto fotovoltaico non ha una conformazione idonea a tale scopo: è possibile utilizzare la copertura di un altro edificio pubblico?

Sì, non ci sono prescrizioni sul posizionamento dell'impianto fotovoltaico rispetto all'edificio a cui è asservito, quindi è possibile installare un impianto fotovoltaico su una pertinenza oppure su un altro edificio (anche attraverso la convenzione di scambio sul posto altrove) purché l'impianto sia connesso all'edificio di cui deve ridurre i consumi elettrici.

12) Qualora un Comune abbia già realizzato un impianto fotovoltaico ma questo non sia ancora stato allacciato può partecipare al bando per la tipologia B? Se sì, come compilare i dati relativi alla data di entrata in esercizio e al numero di convenzione del GSE?

Anche se l'impianto fotovoltaico non è ancora stato allacciato è comunque "esistente" ai fini del bando, quindi può richiedere il contributo per il sistema di accumulo (tipologia B).

In tal caso la data di entrata in esercizio del fotovoltaico va sostituita con la data presunta di connessione dell'impianto alla rete, allo stesso modo il numero di convenzione del GSE deve essere sostituito con la dicitura "in attesa della firma della convenzione" riportando la data di invio della domanda di connessione.

13) Il contributo del bando AxEL è cumulabile con altre forme di incentivazione?

Il contributo del bando AxEL non è cumulabile con altri contributi regionali. Tuttavia nel caso di interventi di tipo A è possibile usufruire di eventuali finanziamenti, ad esempio statali, sullo stesso intervento fino al raggiungimento del 100% delle spese sostenute.

14) Alcune schede tecniche di sistemi di accumulo non presentano il parametro "numero di cicli" richiesto tra i criteri del bando. È possibile presentare comunque la domanda?

Sì, ma unitamente alla scheda tecnica va allegata una dichiarazione del produttore del sistema di accumulo riguardante i parametri tecnici richiesti espressamente dal bando e non indicati nella scheda tecnica (specificando ad esempio il numero di cicli stimati per quel prodotto). Pertanto, se la scheda tecnica del sistema di accumulo scelto per l'intervento non presenta i parametri richiesti dal bando AxEL, ma è corredata da una dichiarazione del produttore su tali parametri, la domanda è ammissibile.

15) Il sistema di accumulo, come da scheda tecnica allegata alla domanda, è vincolante oppure in fase di progetto esecutivo e acquisizione di preventivi è possibile modificarlo con un sistema di altra marca o modello con caratteristiche analoghe ed equivalenti?

Il sistema di accumulo indicato in fase di domanda non vincola il contributo a quel particolare prodotto ma alle caratteristiche tecniche indicate nella scheda allegata alla domanda (quindi tipologia, N, E, DOD); sono sempre ammissibili sostituzioni con prodotti più efficienti rispetto ai parametri indicati in fase di domanda, previa verifica e conferma degli uffici regionali.

16) Il sistema di monitoraggio da remoto della produzione da fotovoltaico e del relativo accumulo è finanziato? Se sì, lo sono anche gli schermi di informazione al pubblico all'esterno dell'edificio?

Sì, sia il sistema di monitoraggio sia gli schermi informativi rientrano tra le spese ammissibili al contributo.

17) Quali caratteristiche deve possedere un inverter per poter essere utilizzato per l'autoconsumo?

Secondo la "Guida all'autoconsumo fotovoltaico per imprese e pubbliche amministrazioni" disponibile sul sito web del GSE, un inverter fotovoltaico deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- Marchio CE;
- Certificato di garanzia di almeno 2 anni;
- Conformità alla IEC 62109 e alla Conformità alla CEI EN 62920 - Prescrizioni EMC;
- Dichiarazione di conformità alle norme di connessione CEI 0-21 o CEI 0-16 redatta dal costruttore.

L'inverter inoltre deve avere un rendimento medio ponderato di almeno il 94%.

18) Chi è il firmatario della domanda? È possibile la delega alla firma?

Il firmatario della domanda è il legale rappresentante dell'Ente.

Ai fini dell'inserimento della domanda di contributo nell'applicativo Bandi online sono possibili due tipi di deleghe: una di tipo operativo, che permette solo di inserire i dati online per conto del soggetto richiedente, l'altra, di tipo "forte", che permette di sostituirsi al richiedente e ad agire per suo conto.

Nel primo caso l'operatore delegato inserisce i dati online per conto del richiedente (ad es. un Comune) ma la domanda, precompilata dal sistema al termine dell'inserimento, dovrà comunque essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente (ossia il Sindaco).

Nel secondo caso, invece, la delega di firma è attribuita dal legale rappresentante ad un dirigente (o altro soggetto) del Comune per firmare la domanda e gli atti successivi, a nome del Comune, sostituendosi di fatto al legale rappresentante.

Ad esempio: il Sindaco del Comune delega il dirigente dell'ufficio tecnico a presentare la domanda per il bando AxEL; nella maschera relativa ai dati del firmatario della domanda (in questo caso non coincidente con il legale rappresentante) saranno indicati i dati del dirigente dell'ufficio tecnico e allegati i suoi documenti (carta d'identità e codice fiscale) e l'atto di delega del Sindaco che gli ha attribuito il potere di firma. Una volta compilati i campi la domanda dovrà quindi essere firmata, per il Comune, dal dirigente dell'ufficio tecnico anziché dal Sindaco.

19) L'Ente ha partecipato al bando compilando la domanda di contributo entro la scadenza indicata nel bando. Quando verrà informato se la domanda è stata accolta o no?

Le domande presentate nel periodo di apertura del bando sono esaminate secondo l'ordine di arrivo al protocollo regionale attraverso *Bandi online*. L'istruttoria è svolta entro 60 giorni data di chiusura della procedura online e comunicata direttamente all'Ente richiedente attraverso *Bandi online*. L'elenco delle domande ammesse e l'elenco delle domande inammissibili sono inoltre pubblicati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e nella sezione Bandi del sito istituzionale (portale www.bandiregione.lombardia.it).

20) È possibile variare parti del progetto sul quale è stato assegnato il contributo?

Le varianti progettuali sono ammissibili previa motivata richiesta e a condizione che non comportino modifiche sostanziali al progetto approvato e purché sia rispettata la coerenza con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità del bando.

La richiesta di variante progettuale, predisposta secondo il formato dell'allegato 6 del bando, va comunicata via mail alla casella **bando_AXEL@regione.lombardia.it** allegando la seguente documentazione:

- una Relazione Tecnica;
- un nuovo Quadro Economico;
- il cronoprogramma;
- eventuali elaborati grafici.

Le varianti, in nessun caso, danno luogo a incrementi del contributo approvato e possono essere considerate solo per le tipologie di voci di spesa ammissibili.

L'Ufficio Responsabile provvede, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, alle opportune verifiche che si concluderanno con un unico specifico atto di assenso o diniego.

21) Dopo quanto tempo dall'assegnazione il contributo viene liquidato?

La prima quota, pari al **50%** del contributo assegnato, viene liquidata a seguito dell'accettazione del contributo da parte dell'Ente. L'atto di accettazione (facsimile all'allegato 5 del bando) firmato elettronicamente deve essere inviato attraverso *Bandi online* inderogabilmente entro **30 giorni** dalla comunicazione

dell'assegnazione del contributo, pena l'esclusione del progetto dal bando e la riassegnazione delle risorse alle domande non finanziate.

La seconda quota, pari al 30% del contributo è liquidata non prima del 1° gennaio 2022, a seguito della rendicontazione di spese pari all'80% della prima quota. A titolo di esempio, se l'Ente ha ottenuto un contributo di 200.000 euro con il decreto di assegnazione, la prima quota liquidata all'atto di accettazione è pari a 100.000 euro; la seconda quota da liquidare, dopo il 1° gennaio 2022, risulta pari a 60.000 euro e sarà erogata solo quando il totale delle spese rendicontate sarà pari a 80.000 euro. Il saldo, pari al **20%** del contributo, è erogato a collaudo e connessione ultimati, entro il 30 novembre 2022. Riprendendo l'esempio precedente il saldo sarà dunque pari a 40.000 euro.

22) A contributo assegnato, quali sono le scadenze in capo all'Ente beneficiario?

La prima scadenza è relativa all'atto di accettazione, da inviare entro **30 giorni** dal decreto di assegnazione. Dopo l'accettazione Regione Lombardia eroga la prima quota del contributo assegnato.

Una volta ottenuto il progetto definitivo l'Ente beneficiario deve inserirlo nella pratica in Bandi online entro **30 giorni** dalla sua approvazione.

La scadenza successiva è relativa all'avvio dei lavori: entro **30 giorni** dall'avvio l'Ente beneficiario trasmette a Regione Lombardia attraverso Bandi online la documentazione richiesta al punto C.4.2 del bando.

Entro **30 giorni** dall'ultimazione dell'intervento, collaudato e connesso alla rete, l'Ente beneficiario inserisce la rendicontazione delle spese sostenute e richiede il saldo del contributo.

Tutto il processo sopra descritto deve avvenire entro il termine del **30 novembre 2022**.